




Principio contabile OIC 21

Partecipazioni

Dott. Giovanni Verde – Dottore commercialista e revisore dei conti

Napoli, 24 Novembre 2020



OIC 21 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

L'OIC 21 è destinato alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile.

Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle partecipazioni. Per le azioni proprie si seguono le disposizioni contenute nell'OIC 28 «Patrimonio netto»

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, il quale recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE, tale principio è stato modificato.



OIC 21 – Definizione

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese e sono esposte nello Stato Patrimoniale nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante.


La classificazione prevista dall'art. 2424 c.c. per le partecipazioni è:

BIII) Immobilizzazioni finanziarie

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
partecipazioni in altre imprese

CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

partecipazioni in imprese controllate
partecipazioni in imprese collegate
partecipazioni in imprese controllanti
partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altre partecipazioni



OIC 21 – Classificazione e contenuto delle voci


Classificazione Stato Patrimoniale

Le partecipazioni sono rilevate nello Stato Patrimoniale in:

BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, se destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società. La permanenza durevole si valuta in base a due fattori:

- Volontà della direzione aziendale;
- Effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato.

CIII) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, se diverse dalle precedenti



OIC 21 – Classificazione e contenuto delle voci

Classificazione Conto Economico (1/2)

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

dividendi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e/o imprese sottoposte al controllo di queste ultime).

C15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

utili/perdite da cessione di partecipazioni immobilizzate o iscritte nel circolante (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e/o imprese sottoposte al controllo di queste ultime).

C17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

utili/perdite da cessione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, o iscritte nel circolante (con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime).



OIC 21 – Classificazione e contenuto delle voci

Classificazione Conto Economico (2/2)

D19a) SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

svalutazioni di partecipazioni sia immobilizzate che iscritte nell'attivo circolante.

D18a) RIVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

rivalutazione di partecipazioni sia immobilizzate che iscritte nell'attivo circolante.

N.B. Le spese di cessione delle partecipazioni non concorrono al saldo della plusvalenza/minusvalenza, ma si rilevano a Conto Economico.



OIC 21 – Rilevazione iniziale in bilancio- Partecipazioni

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.

I costi accessori sono tutti quei costi direttamente imputabili all'operazione (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, commissioni, spese e imposte).

Se l'acquisto avviene a debito (mediante passività finanziarie a medio lungo termine), bisogna prestare attenzione a quanto previsto dall'OIC 19 (Debiti) con riferimento al trattamento dei costi di transazione nell'ambito del metodo del costo ammortizzato.

Per la valutazione con il metodo del Patrimonio netto si rimanda all'OIC 17.



OIC 21 – Rilevazioni successive – Partecipazioni immobilizzate

Aumenti di capitale

- **Aumento a pagamento sottoscritto dalla partecipante**

Il valore di costo cui è iscritta la partecipazione aumenta di un importo pari all'aumento di capitale sottoscritto dalla partecipante.

- **Aumento gratuito**

Nessuna variazione del valore della partecipazione, si deve dare informativa in Nota Integrativa dell'operazione.

- **Rinuncia del credito da parte del socio**

Il valore di costo cui è iscritta la partecipazione aumenta di un importo pari alla rinuncia del credito.




OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Perdita durevole di valore (1/5)

Il costo di acquisto di una partecipazione immobilizzata è mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi, a meno che si verifichi una perdita durevole di valore.

La perdita durevole di valore si determina confrontando:

- Valore di iscrizione in bilancio
- Valore recuperabile della partecipazione

Ai fini della determinazione del valore recuperabile della partecipazione si analizzano le condizioni economico-finanziarie della partecipata per accertare se le perdite di valore sofferte non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccare la consistenza patrimoniale.



OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Perdita durevole di valore (2/5)

Indicatori di perdita di valore

INDICATORI INTERNI


- Perdite operative fisiologiche.
- Eccesso di costi fissi rispetto al volume d'affari.
- Tensione finanziaria duratura.

INDICATORI ESTERNI

- Crisi del mercato in cui opera la società.
- Ribasso dei prezzi vendita.
- Perdita quote mercato.

ALTRI FATTORI

- Mancato esercizio di un diritto d'opzione.
- Distribuzione di dividendi con conseguente riduzione del valore economico della partecipata sotto il valore di iscrizione.
- Distribuzione di dividendi derivanti da utili realizzati anteriormente alla data di acquisizione della partecipazione.



OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Perdita durevole di valore (3/5)


Una perdita di valore è durevole quando non si prevede che le ragioni che l'hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioè in un periodo così breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivi e ragionevolmente riscontrabili.

In ogni caso non sussiste perdita durevole di valore se i piani e programmi approvati dagli organi societari sono tali da dimostrare il recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario indicandone esplicitamente l'arco temporale.

Caratteristiche piani e programmi approvati dagli organi societari:

- Concretezza.
- Ragionevole possibilità di realizzazione (tecnica, economica, finanziaria).
- Brevità di attuazione

La durata massima dei piani non è esplicitata, tuttavia l'OIC 9 (Perdite durevoli) indica un orizzonte fino a 5 anni, ad eccezione di casi particolari da motivare.




OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Perdita durevole di valore (4/5)

Accertata la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore.

La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta in Conto Economico nella voce **D19a) Svalutazioni di partecipazioni.**

Nel caso in cui la società partecipante sia obbligata a farsi carico della copertura delle perdite conseguite dalla partecipata può rendersi necessario un accantonamento al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale della partecipata.



OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Perdita durevole di valore (5/5)

- **TITOLI PARTECIPATIVI QUOTATI**

Per i titoli partecipativi quotati, un improvviso e generalizzato ribasso del valore di mercato, non è necessariamente considerato motivo di abbattimento del costo.

- **PARTECIPAZIONE IMMOBILIZZATA ACQUISTATA IN SEDE DI COSTITUZIONE**

Le perdite conseguite dalla società partecipata nella fase di avvio relativo al primo esercizio, non richiedono necessariamente la svalutazione della partecipazione, a condizione che dall'esercizio successivo si possano trarre indicatori di positivo cambiamento tali da consentire il ripianamento delle perdite precedenti.



OIC 21 – Valutazione e rilevazione successive – Ripristino di valore

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto l'organo amministrativo a ridurre il valore delle partecipazioni immobilizzate ad un valore inferiore al costo, si incrementa il valore del titolo fino alla concorrenza, al massimo, del costo originario.

Il ripristino di valore può essere:

- parziale
- totale

Il ripristino di valore è contabilizzato nel conto economico nella voce **D18a) rivalutazione di partecipazioni**.



OIC 21 – Rilevazione iniziale in bilancio – Partecipazioni immobilizzate


Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate al minore tra:

- Costo di acquisto comprensivo dei costi accessori
- Valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato

Il **valore di mercato** corrisponde a:

Per le partecipazioni quotate → **valore di quotazione**

Partecipazioni non quotate → **stima del valore di realizzazione da parte del management**



OIC 21 – Rilevazione iniziale in bilancio – Partecipazioni immobilizzate

DETERMINAZIONE RIFERIMENTO TEMPORALE PER DEFINIZIONE ANDAMENTO DEL MERCATO

- Fisso: data di fine esercizio (o quella di quotazione più prossima).
- Media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo.

ANDAMENTO DEL MERCATO RILEVATO SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Se le quotazioni del mercato dopo la chiusura dell'esercizio sono espressive di un deterioramento delle condizioni economico-finanziarie della partecipata, si può ritenere che tale deterioramento sussistesse già alla fine dell'esercizio e dunque se ne deve tenere conto nella valutazione di bilancio.

Negli altri casi le variazioni di una partecipazione, successive alla chiusura dell'esercizio, appartengono alla competenza economica del nuovo esercizio. Di esse si deve comunque dare notizia in Nota Integrativa.




OIC 21 – Rilevazione iniziale in bilancio – Partecipazioni immobilizzate

VENDITA PARTECIPAZIONI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURE DELL'ESERCIZIO

La valutazione di tali partecipazioni, alla data di chiusura dell'esercizio, è effettuata confrontando il costo con il prezzo di vendita.

L'eventuale svalutazione al minor valore di realizzo è effettuata singolarmente, per ogni specie di partecipazione, e non per l'intero comparto.



OIC 21 – Valutazione e rilevazioni successive – Partecipazioni immobilizzate

Accertata la perdita durevole di valore della partecipazione e determinato il suo valore recuperabile, il valore di iscrizione in bilancio è ridotto a tale minor valore.

La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta in Conto Economico nella voce **D19a) Svalutazioni di partecipazioni.**



OIC 21 – Cambio di destinazione

Le partecipazioni possono essere oggetto di una destinazione economica diversa rispetto a quella originariamente loro attribuita dall'organo amministrativo. Il trasferimento non può in ogni caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate ad obiettivi legati al risultato d'esercizio o dall'andamento di mercato.

Il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza e deve essere indicato in Nota integrativa.

- **TRASFERIMENTO DA PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE AD ATTIVITA' CIRCOLANTI** → iscrizione al costo eventualmente rettificato per le perdite durevoli di valore.
- **TRASFERIMENTO DA PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE A IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE** → iscrizione al minore tra il costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.




OIC 21 – Contabilizzazione e dividendi

I dividendi sono rilevati come proventi finanziari nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante.

La società partecipante deve verificare se la distribuzione dei dividendi comporti una riduzione del valore recuperabile della partecipazione tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita durevole di valore.

Se la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto (OIC 17) la distribuzione del dividendo non origina effetti economici in capo alla partecipante, altrimenti si originerebbe un'evidente duplicazione.


Se il dividendo proviene da utili generati prima dell'acquisto della partecipazione, è più probabile che sia necessario rilevare una perdita durevole di valore



OIC 21 – Contenuto della nota integrativa


Con riferimento alle partecipazioni, l'articolo 2427 comma 1 c.c. richiede di indicare in nota integrativa le seguenti informazioni:

- Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (anche per bilancio in forma abbreviata);
- Movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio, il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.




OIC 21 – Contenuto della nota integrativa

- Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- L'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito.



OIC 21 – Contenuto della Nota Integrativa

- L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati (anche per bilancio in forma abbreviata).
- L'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi da dividendi.
- Per le partecipazioni immobilizzate, le ragioni, nel caso di “perdita durevole” di valore della partecipazione, dell'adozione di valore inferiore al costo o al valore contabile precedente e gli elementi che hanno costituito base o riferimento per l'adozione del valore minore.
- Nel caso di partecipazioni non immobilizzate, il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo.



OIC 21 – Contenuto della Nota Integrativa

- Le partecipazioni, con relativo importo, che hanno costituito oggetto di cambiamento di destinazione e le relative ragioni; inoltre è indicata l'influenza del cambiamento sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
- Informazioni sulle operazioni di aumento di capitale (a pagamento o gratuito) deliberate dalla società partecipata che ne descrivono le modalità di effettuazione e le conseguenze per la partecipante.
- Se gli organi amministrativi della partecipante considerano la perdita di valore non durevole, danno esplicita illustrazione nella nota integrativa, indicando gli elementi caratterizzanti dei piani/programmi che consentiranno il recupero della perdita di valore, ivi inclusa l'indicazione nel tempo atteso per il recupero della perdita.
- Qualora la società abbia delle joint venture, indica in nota integrativa il saldo della voce partecipazioni in imprese collegate ad esse riferito.
- Nel caso, inoltre, di eseguita rivalutazione ai sensi di leggi su partecipazioni (immobilizzate) occorre indicare la legge relativa, l'ammontare della rivalutazione, il trattamento contabile della riserva da rivalutazione, suoi utilizzi e restrizioni all'utilizzo.